



Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI CORIGLIANO ROSSANO

Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS)
TEL. 0983.514197

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: cp.rossano@lnd.it Posta Certificata: : rossano@pec.crcalabria.it
Posta Certificata: Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
Facebook: <https://www.facebook.com/delegazioneoriglianorossano>
Instagram: [lndcorigliano_rossano](https://www.instagram.com/lndcorigliano_rossano)

ATTIVITA' DILETTANTI

Stagione Sportiva 2025/2026 Comunicato Ufficiale N° 41 del 07 Maggio 2026

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 04 Maggio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri : -

- Avv. Fabio M IGLIACCIO PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Antonio STRONGOLI COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 13 a carico di :

1 Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo;

2 la società A.S.D. Rossano Scalo.

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 933pf25-26, avente ad oggetto: "Dichiarazioni rese da Pietro Laurenzano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo, nei riguardi della classe arbitrale"; Esaminati i documenti acquisiti nel corso dell'attività istruttoria svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Lette le memorie fatte pervenire da Pietro Laurenzano e dalla società A.S.D. Rossano Scalo all'esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria svolta sono stati acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

segnalazione della sezione A.I.A. di Rossano del 13.3.2026, con i seguenti allegati: -

"post" pubblicato nella pagina denominata "Calabria 7" del social network "facebook";

- "commenti" al "post" pubblicato nella pagina denominata "Calabria 7" del social network "facebook"

posizione di tesseramento di Pietro Laurenzano;

foglio censimento per la stagione sportiva 2025 – 2026 della società A.S.D. Rossano Scalo;

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue.

Nella pagina del social network "facebook" denominata "Calabria 7" è stato condiviso un "post" dal titolo "LA DECISIONE ARBITRI AGGREDITI IN CALABRIA, IL CALCIO SI FERMA: STOP TOTALE ALLA TERZA CATEGORIA".

Pietro Laurenzano ha pubblicato quattro "commenti" a tale "post" nei quali sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "in questi campionati nn mandate albitri (rectius "arbitri" – n.d.r.) che si vendono x 50 euro e fanno i protagonisti", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e lori", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e loro io ho giocato anni e ne ho visto di cotto e di crudo in queste categorie", "glieni danno pure di più (riferito ai 50 Euro – n.d.r.) fidati telo dice uno che queste categorie le ha fatte";

Le dichiarazioni rese dal Laurenzano devono essere considerate pubbliche ai sensi dell'art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto destinate ad essere conosciute da più persone per i mezzi e la modalità di comunicazione, consistiti nella pubblicazione su social network accessibili a tutti, come tali idonei a rendere le dichiarazioni conoscibili a più persone (cfr. tra le tante Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello n. 35 del 4 ottobre 2018 e Tribunale Federale Nazionale n. 253 del 13.6.2024).

Le espressioni utilizzate, in relazione alle quali né il Laurenzano né la società A.S.D. Rossano Scalo hanno pubblicato smentite o rettifiche, inoltre, sono obiettivamente offensive e ledono la reputazione della classe arbitrale nel suo complesso.

Il diritto di critica e quello alla libertà di opinione, infatti, non possono essere esercitati in maniera indiscriminata ed assoluta dovendo gli stessi essere temperati con quello dell'altrui reputazione, con la conseguenza che i primi trovano dei necessari limiti nella loro estrinsecazione, uno dei quali è costituito certamente dalla contenenza verbale nella forma espositiva che nel caso di specie è stato certamente oltrepassato; le espressioni utilizzate al fine di manifestare il pensiero, infatti, sono state ingiustificatamente sproporzionate rispetto al concetto da esprimere.

Dalle azioni e dai comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere da Pietro Laurenzano, calciatore tesserato per la A.S.D. Rossano Scalo, infine, consegue la responsabilità oggettiva di tale società. Così come statuito dalla costante giurisprudenza endofederale, in particolare, con l'entrata in vigore del vigente Codice di Giustizia Sportiva tale responsabilità si configura come una fattispecie di responsabilità aggravata, che si affianca alla responsabilità dell'autore materiale della condotta (cfr. tra le tante decisione n. 80/CFA/2022-2023).

La responsabilità oggettiva trova fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l'adozione delle misure idonee a prevenire, prima che a sanzionare, la possibilità di commissione di illeciti che influiscano negativamente sul corretto svolgimento dell'attività sportiva punto, poi, la giurisprudenza endofederale ha in più occasioni affermato il principio secondo il quale "nella responsabilità oggettiva vale infatti anche il cd. principio di prevenzione, per cui l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è prevalente rispetto al criterio di imputazione della responsabilità a carico della società calcistica; tali assiomi svolgono altresì il compito di responsabilizzare le società in modo che pongano in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che accadano fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo" (cfr. pronuncia n. 72/CFA/2024-2025/BCFA, SS.UU., n. 58-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 77-2021/2022; CFA, Sez. I, n. 52- 2022/2023).

Le società, in particolare, devono porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare che propri tesserati (come nel caso di specie) si rendano responsabili di fatti reputati illeciti dall'ordinamento sportivo. Come evidenziato dalla recente giurisprudenza endofederale, poi, al fine di escludere od attenuare la responsabilità della società quest'ultima deve fornire prova dell'adozione, dell'idoneità, dell'efficacia e dell'effettivo funzionamento di un modello di organizzazione, gestione e controllo di cui all'art. 7, comma 5, dello Statuto FIGC (cfr. Corte Federale d'Appello, n. 5/2023-2024).

In base ai principi dettati dal legislatore federale (cfr. linee guida di cui al Comunicato Ufficiale n. 131/L del 4 ottobre 2019), pertanto, le società devono adottare "Modelli di prevenzione" il cui rispetto può consentire di accertare un'assenza di colpa o una diminuzione della stessa. Per andare esenti da responsabilità, infatti, le società devono provare di aver attivato e correttamente utilizzato un modello organizzativo ed un organismo di vigilanza, controllo e prevenzione tali da costituire, da un esame concreto della fattispecie, un esimente o attenuazione di responsabilità. In caso contrario si presume la sussistenza dell'elemento soggettivo fino a prova contraria fornita dalla società.

Si verifica, pertanto, una vera e propria inversione dell'onere della prova; non è l'organo inquirente a dover provare la colpa della società, ma è quest'ultima che, per andare esente da responsabilità, deve provare l'assenza di colpa (cfr. Corte Federale d'Appello, SS.UU., n. 58/2021-2022; Corte Federale d'Appello, n. 77/2021-2022; Corte Federale d'Appello, Sez. III, n. 82/2021-2022; Corte Federale d'Appello, SS.UU. n. 91/2022- 2023).

Nel caso di specie, nessuna prova è stata fornita dalla società in merito all'adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (cd. modello di prevenzione) diretto a contrastare le condotte illecite individuate dal Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguenza che la stessa dovrà essere ritenuta oggettivamente responsabile.

A tanto e non da ultimo, poi, deve aggiungersi che il comma 5 dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva - altra norma indicata nel capo di incolpazione relativo alla società - prevede espressamente e tassativamente che "la società è responsabile, ai sensi dell'art. 6, delle dichiarazioni rese dai propri dirigenti e tesserati nonché dai soggetti di cui all'art. 2, comma 2", configurando una specifica responsabilità della compagine per la quale è tesserato l'autore delle dichiarazioni lesive; tanto all'evidente fine di prevenire la possibilità di commissione di condotte disciplinarmente rilevanti. Nè può essere esclusa la responsabilità della società per la sua pubblica dissociazione dalla condotta del proprio tesserato.

Come statuito dalla Corte Federale d'Appello (cfr. decisione n. 105/CFA-2024-2025 del 19.5.2025), infatti, "indipendentemente da ogni questione sulla immediatezza o meno di tale pubblica dissociazione, deve osservarsi che quest'ultima determina come regola generale solo l'attenuazione della responsabilità (art. 23, comma 5, secondo periodo, C.G.S.), laddove essa può essere una esimente "in casi eccezionali (art. 23, comma 5, terzo periodo, C.G.S.). La natura speciale ed eccezionale di tale ultima norma ne impedisce un'applicazione estensiva e analogica ed impone un'interpretazione rigida dei casi eccezionali, dovendo pertanto intendersi questi come situazioni oggettive tali da interrompere ragionevolmente, almeno sul piano logico – giuridico, ogni riferibilità delle conseguenze delle dichiarazioni lesive alla società".

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Alessandro D'Oria;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1.- Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo;

2.- la società A.S.D. Rossano Scalo;

per rispondere:

1.- Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo; - della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di quattro "commenti" al "post" dal titolo "LA DECISIONE ARBITRI AGGREDITI IN CALABRIA, IL CALCIO SI FERMA: STOP TOTALE ALLA

TERZA CATEGORIA" pubblicato sulla "pagina" denominata "Calabria 7" del social network "facebook", espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale; nei commenti pubblicati, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: "in questi campionati nn mandate albitri (rectius "arbitri" – n.d.r.) che si vendono x 50 euro e fanno i protagonisti", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e lori", "io nn sono un piasciaturo corrotto cm te e loro io ho giocato anni e ne ho visto di cotto e di crudo in queste categorie", "glieni danno pure di più (riferito ai 50 Euro – n.d.r.) fidati telo dice uno che queste categorie le ha fatte";

2.- la società A.S.D. Rossano Scalo a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pietro Laurenzano, così come descritti nel precedente capo di incolpazione;

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 4 maggio 2026 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento, Da ultimo ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

1. per Pietro Laurenzano, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo quattro giornate di squalifica;

2. per la società A.S.D. Rossano Scalo l'ammenda di € 600,00;

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi probatori raccolti integrino gli estremi dell'illecito per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta. La sanzione richiesta per gli stessi appare, inoltre, congrua e adeguata ai fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga: - a Pietro LAURENZANO, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Rossano Scalo QUATTRO giornate di squalifica;

- alla società A.S.D. ROSSANO SCALO l'ammenda di € 600,00;

2. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE

GRADUATORIE PREMIO DISCIPLINA

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GIRONE "A"

	Squadra	PENALITA'
1	A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA	4,40
2	A.S.D. TARSIA 1976	9,20
3	A.S.D. TERRANAVA DA SIBARI	11,35
4	A.S.D. N.P. SAN DEMETRESE 2021	13,65
5	A.S.D. NUOVA REAL SORRENTO	14,35
6	A.S.D. SOFIOTA 2023	14,65
7	A.S.D. CALOPEZZATI L. POLICASTRO	22,60
8	A.S.D. CITTA' DI CARIATI	28,45
9	POL. CROPALATI A.S.D.	30,20
10	A.S.D. SPEZZANO ALBANESE	35,90
11	A.S.D. TORANOSARTANO	37,85
12	A.S.D. ATLETICO CORIGLIANO	Eslusa

VINCENTE PREMIO DISCIPLINA

Preso atto delle penalità accumulate durante il campionato, la COPPA DISCIPLINA di Seconda Categoria s.s. 2025/2026 – viene assegnata alla Società:

A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA

di Francavilla Marittima (CS)

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e i Componenti della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano esprimono il proprio plauso.

CAMPIONATO TERZA CATEGORIA**GIRONE A**

	Squadra	PT
1	A.S.D. POLIS. ROCCA IMPERIALE	3,20
2	A.S.D. MONTEGIORDANO	3,35
3	A.S.D. PALUDESE	5,50
4	A.S.D. PRO EMILIANO VILLAPIANA	11,60
5	A.S.D. POLLINO CALCIO	12,65
6	A.S.D. POLISPORTIVA ARBERIA	14,90
7	A.S.D. ACADEMY ROSSANO	23,35
8	A.S.D. ROSSANO SCALO	25,10
9	A.S.D. NUOVA CALOVETO	27,50
10	A.S.D. VILLAPIANA CALCIO	55,35
11	A.S.D. PADRE ALBINO CAMPILONGO	60,65

VINCENTE PREMIO DISCIPLINA

Preso atto delle penalità accumulate durante il campionato, la COPPA DISCIPLINA di Seconda Categoria s.s. 2025/2026 – viene assegnata alla Società:

A.S.D. POLISPORTIVA ROCCA IMPERIALE di Rocca Imperiale (CS)

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e i Componenti della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano esprimono il proprio plauso.

SUPERCOPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA - S.S. 2025/2026**PROCLAMAZIONE VINCENTE SUPERCOPPA PROVINCIALE**

Visti i risultati conseguiti, si proclama vincente il Trofeo Supercoppa Provinciale la società:

A.S.D. POLIS ROCCA IMPERIALE di Rocca Imperiale (CS)

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale e i Componenti della Delegazione Distrettuale di Corigliano Rossano esprimono il proprio plauso.

3. RISULTATI GARE**SUPERCOPPA PROVINCIALE DI TERZA CATEGORIA - S.S. 2025/2026****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2026**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

FINALE GIRONE A -			
ASD LONGOBARDI CALCIO	- POLIS ROCCA IMPERIALE	4 - 5	DCR

IL SEGRETARIO
Stefano Nunnari

IL PRESIDENTE
avv. Giovanni Bruno